



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 18 gennaio 2019
(OR. en)**

**5461/19
ADD 1**

**WTO 18
USA 3
MI 40**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	18 gennaio 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2019) 15 final - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO della raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo con gli Stati Uniti d'America sulla valutazione della conformità

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 15 final - ANNEX.

All.: COM(2019) 15 final - ANNEX



Bruxelles, 18.1.2019
COM(2019) 15 final

ANNEX

ALLEGATO

della

raccomandazione di decisione del Consiglio

**che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo con gli Stati Uniti d'America sulla
valutazione della conformità**

ALLEGATO

DIRETTIVE DI NEGOZIATO PER UN ACCORDO CON GLI STATI UNITI D'AMERICA SULLA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

Natura e ambito di applicazione dell'accordo

1. L'accordo dovrebbe contenere esclusivamente disposizioni sulla valutazione della conformità tra le Parti.
2. L'accordo dovrebbe essere pienamente coerente con le norme e gli obblighi previsti dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
3. L'accordo dovrebbe prevedere impegni reciproci in merito alla valutazione della conformità.

Obiettivi

4. Obiettivo del negoziato è agevolare gli scambi tra l'UE e gli USA grazie all'elaborazione di procedure semplificate volte a facilitare il riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità attestanti la conformità dei prodotti alle regolamentazioni tecniche di una Parte, pur garantendo il pieno mantenimento di un elevato livello di protezione.

Contenuto

Accordo orizzontale semplificato sulla valutazione della conformità

5. Le Parti esamineranno la fattibilità di introdurre requisiti meno onerosi in materia di valutazione della conformità, basati sulla valutazione del rischio connesso al prodotto.
6. Le Parti dovrebbero elaborare requisiti che consentano alla Parte importatrice di accettare i risultati della valutazione della conformità attestanti il rispetto delle sue regolamentazioni tecniche pubblicata dagli organismi di valutazione della conformità situati nel territorio dell'altra Parte.
7. L'accordo dovrebbe inoltre comprendere disposizioni intese a garantire l'esistenza di procedure e approcci migliorati ed efficaci nei settori in cui si rilevano attualmente ostacoli, segnatamente in quello meccanico, elettrico ed elettronico.
8. L'accordo dovrebbe disciplinare principalmente i settori per i quali la Parte importatrice richiede la valutazione della conformità da parte di terzi e sarà subordinato al consenso delle Parti in merito all'esercizio di un'efficace supervisione, da parte delle autorità pubbliche competenti, degli organismi di valutazione della conformità situati nel loro territorio.
9. L'accordo dovrebbe, ove opportuno, esaminare il suo rapporto con gli accordi UE-USA sul reciproco riconoscimento attualmente in vigore.

Disposizioni finali

10. L'accordo dovrebbe predisporre un assetto istituzionale che ne assicuri l'effettiva attuazione.
11. L'accordo dovrebbe prevedere disposizioni relative alla sua denuncia e/o sospensione (parziale).

12. L'accordo dovrebbe fare ugualmente fede in tutte le lingue ufficiali dell'UE e deve comprendere una clausola linguistica a tale scopo.